

**Edizione di giovedì 14 luglio 2016**

## **CONTABILITÀ**

[Il trattamento contabile dell'annullamento delle azioni proprie](#)

di **Federica Furlani**

## **DICHIARAZIONI**

[Disponibile un nuovo servizio per l'invio della precompilata](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

[Sabatini-ter: novità FAQ](#)

di **Giovanna Greco**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Ancora sul diritto di voto ai sedicenni nelle associazioni](#)

di **Guido Martinelli**

## **SOLUZIONI TECNOLOGICHE**

[Professionisti e LinkedIn: come indicare l'Università e altri corsi di formazione continua](#)

di **Stefano Maffei**

## CONTABILITÀ

---

### ***Il trattamento contabile dell'annullamento delle azioni proprie***

di **Federica Furlani**

Il **D.Lgs. 139/2015** ha modificato il trattamento contabile riservato alle azioni proprie, che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire **dal 1° gennaio 2016**, non potranno più trovare collocazione nell'attivo dello stato patrimoniale: tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4) se destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale o nell'attivo circolante (voce C.III.5) se destinate alla vendita.

Né tantomeno è più prevista la costituzione di una riserva indisponibile di importo pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo, che andava riclassificata nella specifica voce A.VI del patrimonio netto *"Riserva per azioni proprie in portafoglio"*.

Allineando il trattamento contabile alla migliore prassi internazionale, a decorrere dai bilanci 2016 (per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), **le azioni proprie vanno iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto**, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo, introdotta alla voce **A.X** del patrimonio netto *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"*.

**Il comma 3 dell'articolo 2357-ter cod. civ.** che prevedeva *"Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate"*, è stato sostituito dal seguente *"L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo"*.

È stato inoltre modificato **l'articolo 2424-bis cod. civ.** con l'introduzione del **comma 7**: *"Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter"*.

La **bozza** del nuovo documento **OIC 28** dedicato al Patrimonio netto, pubblicata il 4 luglio scorso e in consultazione pubblica fino al prossimo 31 agosto, nel recepire tali modifiche legislative, precisa che le azioni proprie sono **iscritte** in bilancio **al costo d'acquisto** a diretta riduzione del patrimonio nella specifica riserva negativa, che va costituita in concomitanza con l'acquisto.

Successivamente, nel caso in cui l'assemblea decida di **annullare le azioni proprie acquistate**, va stornata la voce A.X *"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"* e in concomitanza va **ridotto il capitale sociale in misura pari al valore nominale** delle azioni annullate.

È importante evidenziare come la bozza del documento OIC 28 precisa che **l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva** (costo d'acquisto azioni proprie) **e il valore nominale delle azioni annullate non transita per il conto economico** ma va imputata **ad incremento o decremento del patrimonio netto**.

Analogamente nel caso **di alienazione delle azioni proprie** l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute **non transita per il conto economico** ma va anch'essa imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Poiché con riferimento alle azioni proprie non è stata prevista una disciplina transitoria, le **novità** del D.Lgs. 139/2015 **vanno applicate anche alle operazioni già in essere al 1° gennaio 2016**.

In sede di apertura dell'esercizio 2016, le azioni proprie risultanti dal bilancio 2015 andranno pertanto stornate dall'attivo patrimoniale costituendo e iscrivendo in contropartita la *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*.

Contestualmente la Riserva azioni proprie in portafoglio (voce A.VI) presente nell'ambito del patrimonio netto, andrà **girocontata** e riclassificata nelle altre voci come riserva **disponibile** (ad esempio riserva facoltativa).

Non emergeranno, pertanto, componenti positivi o negativi di reddito rilevanti ai fini impositivi e andrà fornita adeguata **informativa nella nota integrativa** del bilancio 2016, soprattutto con riferimento alle variazioni intervenute nelle varie poste di patrimonio netto.

## DICHIARAZIONI

---

### ***Disponibile un nuovo servizio per l'invio della precompilata***

di **Alessandro Bonuzzi**

A disposizione dei contribuenti un **nuovo servizio di assistenza** dedicato all'invio della **dichiarazione 730 precompilata** in scadenza il **prossimo 22 luglio**.

L'**accesso** all'applicazione, pubblicizzata con un **comunicato stampa** di ieri, può avvenire direttamente dal sito dell'Agenzia delle entrate ovvero all'indirizzo <http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza>.

L'assistenza ai cittadini per l'invio della dichiarazione è attuata, da parte del Fisco, attraverso l'attivazione di diverse **postazioni web self service** in molti uffici territoriali. A tal fine è fornita una **mappa** con l'indicazione degli uffici dove sono presenti le postazioni e la specifica dei relativi orari.

Il servizio è rivolto principalmente ai cittadini che **non hanno confidenza** con gli strumenti informatici e dovrebbe consentire anche a questi soggetti di accedere alla propria dichiarazione precompilata e ricevere, se del caso, **supporto** da parte dei funzionari dell'Agenzia.

Infatti, tramite le postazioni *self service*, il contribuente, in possesso delle **credenziali di accesso** (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con **l'aiuto di un funzionario**, può:

- accedere alla dichiarazione precompilata;
- visualizzare i dati precompilati;
- modificare o accettare la dichiarazione precompilata;
- inviare la dichiarazione precompilata.

Inoltre, la postazione *self service* consente al contribuente di accedere anche al proprio **cassetto fiscale**.

Il comunicato, in chiusura, ricorda come sia comunque **sempre attivo il sito web dedicato all'assistenza sulla precompilata**, all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it>.

Al suo interno sono fornite informazioni sulle novità 2016 della precompilata, su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione, nonché sulla date e sulle scadenze della campagna dichiarativa.

Inoltre, è prevista una sezione dedicata alle **FAQ**, in modo da render disponibili a tutti i

cittadini le risposte alle domande più frequenti.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Sabatini-ter: novità FAQ***

di **Giovanna Greco**

Sono state aggiornate le FAQ dedicate alla *Sabatini-ter* per i nuovi finanziamenti legati all'acquisto dei beni strumentali all'impresa. In particolare, il **Ministero dello sviluppo economico** ha fornito la definizione di **ultimazione dell'investimento**, vale a dire la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di *leasing* coincide con la data dell'ultimo verbale di consegna.

Prima di analizzare le novità delle FAQ è doveroso ricordare che a partire dal 2 maggio scorso le piccole e medie imprese potevano presentare le domande per accedere ai contributi per l'acquisto di beni strumentali messi a disposizione con la **"Nuova Sabatini-ter"**. Con la **circolare del 23 marzo 2016 n. 26673**, il MiSE aveva fornito numerose precisazioni sulla *Sabatini-ter*, definendo i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al D.M. 25 gennaio 2016, articolo 6, recante la disciplina della nuova edizione dell'intervento di sostegno al credito, che è entrato in vigore dal 10 marzo 2016. Inoltre, si rammenta che, fino al termine individuato con la circolare di cui sopra, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuano ad essere disciplinati dal decreto interministeriale 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nella **circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014**, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014, n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 45998 del 26 giugno 2015.

L'agevolazione è diretta alle **micro, piccole e medie imprese** che operano **sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carbonifera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari**. Sono ammesse anche le imprese estere, con sede in uno Stato UE e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno una sede operativa in Italia. Si prevede la concessione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un **contributo in conto impianti** a fronte di un finanziamento, deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca o società di *leasing* aderente all'iniziativa, interamente destinato all'acquisto o all'acquisizione, nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature **nuovi** di fabbrica ad uso produttivo, nonché *hardware*, *software* e tecnologie digitali. Ciascun finanziamento, che può essere concesso dalla banca/società di *leasing* mediante il ricorso all'apposita provvista costituita presso la cassa depositi e prestiti ovvero ad altra provvista, deve avere una durata massima di **5 anni** e deve essere deliberato per un importo non inferiore a **20.000 euro** e non superiore a **2.000.000 euro**, anche se frazionato in più iniziative di investimento, per ciascuna PMI.

Per maggiore chiarezza, in questi giorni, come già sopra evidenziato, il Ministero dello sviluppo economico ha **aggiornato le FAQ** sui nuovi finanziamenti fornendo chiarimenti sulla garanzia ISMEA, sui pagamenti ai fornitori, sulla firma relativa alle successive dichiarazioni e sulla verifica delle spese ammissibili.

In primo luogo, il Ministero chiarisce che il finanziamento legato alla Sabatini-ter concesso ad un **agricoltore** può essere assistito da garanzia ISMEA.

Infatti, a seguito della convenzione tra MiSE, ABI e CDP è espressamente prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul *plafond* beni strumentali possano beneficiare di tutti gli *“interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS”*, nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile.

In merito ai **pagamenti al fornitore**, nel ricordare che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo dopo il pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, il Ministero chiarisce che gli stessi dovrebbero essere effettuati in modo tale da rispettare la tempistica di **trasmissione** della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Inoltre, il Ministero puntualizza che la **domanda di finanziamento** deve essere **trasmessa via PEC** a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione MISE-CDP-ABI. L'elenco delle banche o intermediari finanziari aderenti è disponibile nella sezione **«beni strumentali (nuova Sabatini)»** del sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) e nel sito internet di cassa depositi e prestiti [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it) di volta in volta aggiornato.

Chiariti altresì i dubbi sulle **successive dichiarazioni** che sono indipendenti rispetto al modulo di domanda per la richiesta di finanziamento, le quali possono essere sottoscritte anche dal legale rappresentante con la sua firma digitale; al riguardo, il MiSE invita espressamente le imprese a dotarsi degli strumenti di firma digitale, per allinearsi al processo di **digitalizzazione** della pubblica Amministrazione.

Utile è la definizione di **ultimazione dell'investimento**, cioè la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l'ultima fattura e in caso di *leasing* coincide con la data dell'ultimo verbale di consegna.

**Il Ministero sottolinea che questa data non coincide mai con la data di collaudo, né di messa in opera e immatricolazione del bene agevolato, né tanto meno di pagamento della fattura.**

Infine, in riferimento alla verifica delle spese ammissibili, l'impresa dovrà fornire l'elenco dei beni oggetto di agevolazione e i relativi riferimenti inserendoli nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ultimazione dell'investimento.

Sul punto, si sottolinea che **l'Iva non rientra tra le spese ammissibili**, poiché è stabilito che il contributo è calcolato su un finanziamento che è riferito all'investimento ammissibile al netto dell'imposta.



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Ancora sul diritto di voto ai sedicenni nelle associazioni***

di Guido Martinelli

Lo **statuto**, di recente entrato in vigore, della **U.I.S.P.**, uno tra i più importanti enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, introduce, nell'ordinamento sportivo, una importante novità. L'articolo 4, comma quinto, infatti, prevede che: ***“Il socio minorenni viene convocato alle assemblee e partecipa con diritto di voto al raggiungimento del sedicesimo anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al congresso territoriale ...”*** (sul punto vedi anche [“Il diritto di voto ai minorenni”](#)).

La particolarità della scelta adottata (ratificata dal Coni in sede di definitiva approvazione dello Statuto) si ricava sia dal **riconoscimento del diritto di voto al minorenni** sia dalla circostanza che questo diritto appare **limitato** (ad esempio non esercitabile in sede di approvazione dei bilanci).

Ci si chiede se questa scelta possa essere oggetto di **censure** sotto il profilo della legittimità.

Il codice civile detta disposizioni relativamente all'esercizio dell'impresa commerciale da parte del minore. Nulla dispone in ordine alla **partecipazione** ad enti non commerciali in cui difetta l'elemento del rischio di impresa ed un fine egoistico, argomenti che hanno influenzato il regime degli articolo 320 e seguenti cod. civ..

Al minore, se non emancipato (articolo 397 cod. civ.), non è consentito di intraprendere l'esercizio di una impresa commerciale ma solo di ***“continuarlo previa autorizzazione del tribunale su parere del Giudice tutelare”*** (articolo 320 cod. civ.); il giudice tutelare decide se continuare o alienare l'azienda commerciale che si trova nel patrimonio del minore sottoposto a tutela (articolo 371 cod. civ.). Il legislatore ha certamente tenuto conto del legame indissolubile tra l'attività di impresa ed il rischio connesso e soprattutto della sua incidenza in ragione dell'inizio di una attività di impresa. Ciò in quanto la **gestione del rischio** presuppone la sua conoscenza e comprensione per farlo evolvere in termini positivi e considerarlo alla stregua di altri fattori produttivi; passaggi questi non verificabili in anticipo prima di intraprendere una attività, ma valutabili in caso di attività in essere per conseguire il giudizio sulla profittabilità dell'impresa e quindi sulla convenienza della sua continuazione.

**Il minore può essere titolare di quote ed azioni societarie;** il genitore quale titolare dell'usufrutto legale sulle partecipazioni sociali del figlio minore esercita il diritto di voto. In tal caso si tratta di ***“atti di esercizio dei poteri di godimento e di gestione che spettano al genitore; atti che questi pone in essere agendo in nome proprio”*** (Cass. 6360/2014; cfr. app. Torino 15.10.1992).

**È in luce un ulteriore aspetto della responsabilità genitoriale connesso al dovere di amministrazione e gestione dei beni del minore “*affinché essi possano soddisfare esigenze dell'intera famiglia*” (Cass. 6360/2014).** Posto che l'usufrutto legale spetta ai genitori “responsabili”, esso concretizza una modalità di gestione e di amministrazione dei beni del minore, non sottratta al regime di cui all'articolo 320 cod. civ., con funzione non solo patrimoniale ma **solidaristica** assegnata dal disposto di cui all'articolo 324 cod. civ. in ordine all'impiego dei frutti percepiti secondo logiche di **mutualità familiare**.

**La normativa specifica pare circoscrivere ai rapporti a contenuto patrimoniale l'ambito di attribuzione della funzione sostitutiva dei genitori che operando in luogo e nell'interesse dei figli li rendono giuridicamente attivi nel rapporto con il mondo esterno;** restano quindi escluse le attività sostanzialmente e funzionalmente prive del connotato della patrimonialità. Queste ultime sarebbero tutte ricomposte nella relazione tra genitori e figli connessa alla loro educazione secondo i principi di cui all'articolo 316 cod. civ..

**Costituisce esplicazione di un diritto di libertà del minore la propensione di associarsi per lo svolgimento di attività sportiva.**

È una scelta educativa che si concretizza in atto di ordinaria amministrazione: sull'adesione all'opzione del minore non può imporsi la potestà autoritativa del genitore di segno contrario, funzionando il **valore individuale** espresso come limite al potere di indirizzo dei genitori. Il potere di rappresentanza conferito ai genitori ex articolo 320 cod. civ. si estende a tutti gli **atti** anche se a contenuto non patrimoniale.

**Il minore “conclude” il contratto associativo a mezzo del genitore; si tratta di attività di ordinaria amministrazione che può essere svolta disgiuntamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.**

Il minore acquista lo *status* di associato che gli attribuisce i **diritti collegati**; fra questi il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di voto oltre al diritto di fruire delle attività e delle iniziative sportive.

**Nulla quaestio sulla titolarità del diritto; la questione è sull'esercizio del diritto di voto posto che il diritto di partecipazione all'assemblea non è avverso da sensibili argomenti.**

Ritenuta come generale l'ammissibilità del minore in assemblea, non deve sorprendere il patto sociale che garantisce l'esercizio del diritto di voto al socio minore che abbia raggiunto una **età ragionevolmente corrispondente al livello di sviluppo psico-fisiologico dell'individuo**.

È plausibile la limitazione dell'esercizio a determinate **materie** ovvero sia quelle che intersecano l'amministrazione delle risorse dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano allo *status* di socio.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### ***Professionisti e LinkedIn: come indicare l'Università e altri corsi di formazione continua***

di **Stefano Maffei**

Siamo arrivati al sesto numero della mia rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate).

**Il consiglio di oggi riguarda la sezione *Education* o *Formazione*** (se avete il profilo impostato in italiano). Il tempo necessario per realizzarlo è di 5 minuti.

L'area **Formazione** è quella in cui dovete indicare le **principali esperienze formative/educative** della vostra carriera. Il mio consiglio è quello di lasciare perdere la scuola superiore (fa davvero sorridere chi indica il liceo oppure l'istituto tecnico sul proprio profilo) e di concentrarsi solo sull'Università e su eventuali **esperienze importanti a livello di formazione continua** (con un massimo di 3-4 esperienze in totale).

La piattaforma *LinkedIn* prevede che l'aggiunta di una esperienza formativa consista nell'**agganciare** una Scuola/Università (tutte le Università italiane sono già registrate sulla piattaforma), indicando poi le date, il titolo conseguito o il nome del corso (ad es. **Laurea in Economia, Laurea in Giurisprudenza, Corso di specializzazione in....**). Potete magari aggiungere il titolo della tesi e il voto finale, se ne andate fieri.

Per aggiungere una Scuola/Università nel modo corretto dovete digitarne il nome e poi **attendere un istante**, in modo da visualizzarla e poi selezionarla; se fate le cose per bene, vi comparirà anche il logo della Scuola sul profilo.

Non tutte le Scuole sono registrate sulla piattaforma LinkedIn ma, oltre alle Università, troverete senz'altro anche i principali enti che offrono corsi di formazione continua. Per esempio, se avete partecipato ad un corso di EFLIT (**inglese legale e commerciale**) troverete la Scuola e il relativo logo e potrete scrivere nel campo "Descrizione" la dicitura ufficiale (*Postgraduate education in legal & business English for Italian graduates, lawyers and accountants*). Io sconsiglio di aggiungere al profilo Scuole che non risultano predefinite dal sistema, perché probabilmente non autorevoli.

A cose fatte, cliccando poi sul logo della Scuola/Università che avete aggiunto al vostro profilo il sistema vi collegherà direttamente alla *community* di **tutti gli studenti ed ex alunni**: davvero un fenomenale strumento per la ricerca di compagni di corso e Università.

*La redazione del profilo LinkedIn in inglese, per voi e il vostro studio, è una delle attività del **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016): pre-iscrivetevi sul sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it)*